



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Firmato digitalmente
da:
ALESSANDRO TAVANO

P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050 Tel.0331.614026

E-mail: polizia.locale@comune.gorlamaggiore.va.it – P.E.C. polizialocale.gorlamaggiore@legalmail.it

PROT. 1856/2025

ORDINANZA N. 04 DEL 13/02/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA (CON RIMOZIONE FORZATA) E DIVIETO DI TRANSITO NELLE VIE SOTTO INDICATE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DEGLI AGRICOLTORI” IN DATA 16 FEBBRAIO 2025 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.45 (TERMINE MANIFESTAZIONE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 2/01/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art.109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 per l'Area Polizia Locale al Vice Commissario Tavano Alessandro;

Preso atto della richiesta dell'associazione Pro giovani di Gorla Maggiore volta ad organizzare la consueta cerimonia -patrocinata dall'Amministrazione Comunale- che prevede la benedizione dei trattori degli agricoltori della zona e che la data fissata per tale evento è il 16 febbraio 2025 dalle ore 10.00 alle ore 12.45;

Considerato che all'evento parteciperanno circa 30 mezzi agricoli che sosteranno in Piazza Martiri della Libertà dalle ore 10.30 circa alle ore 12.30 circa;

Considerato che alla manifestazione parteciperà un consistente numero di persone e che dovrà essere garantita la sicurezza di tutti i partecipanti;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare temporaneamente la viabilità nel tratto di strada di Piazza Martiri della Libertà interessata dalla manifestazione, mediante l'istituzione temporanea di del divieto di sosta e divieto di transito, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero degli addetti ai lavori;

Visti gli artt. 6, 7 del nuovo Codice stradale approvato con D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e S.S.M.M.I.I.,

Vista la legge 07.08.1990 n.241;

ORDINA

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA (CON RIMOZIONE FORZATA) E DEL DIVIETO DI TRANSITO, AD ECCEZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E DEI MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE:

- IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ;
- IN VIA DANTE SINO AL CIVICO N. 8;
- NEL VICOLO TERZAGHI;
- IN VIA ROMA SINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA CAVALLOTTI;

IL GIORNO 16/02/2025 - DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.45 (TERMINE PRESUNTO FINE MANIFESTAZIONE) PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA IN OGGETTO

FA CARICO

All'associazione richiedente, ai sensi dell'art 5 comma 3 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285, di collocare almeno **24 ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE** la dovuta segnaletica che fornirà l'Ufficio scrivente in modo conforme al C.d.S. nei tempi prescritti e nel rispetto della vigente

normativa in materia di segnalamento temporaneo stradale. Il medesimo soggetto, fino al completamento della manifestazione, dovrà sorvegliare a garantire la perfetta efficienza della visibilità della relativa segnaletica temporanea, durante le ore diurne e notturne. In caso di mancata collocazione di idonea segnaletica la presente ordinanza è da considerarsi inefficace. Considerata la tipologia della manifestazione si prescrive che vengano collocati a chiusura delle vie di accesso alla Piazza Martiri della Libertà i mezzi agricoli in questione che dovranno essere adeguatamente presidiati al fine di permettere l'eventuale accesso di mezzi di soccorso.

A V V I S A

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 come s.m.i. dalla Legge 120/2010.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, in applicazione del D. Lgs. N. 104/10, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente.

L'Amministrazione Comunale rimane pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione.

Il richiedente avrà onere di ripristinare al termine dell'evento in oggetto la segnaletica originaria vigente in loco.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento della relativa segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Gorla Maggiore.

Per i provvedimenti di competenza, il presente provvedimento sarà trasmesso al richiedente tramite e-mail a:

Ufficio Tecnico Comunale, fnma@legalmail.it, prociv.gorlamaggiore@hotmail.it,
geolandoni@pec.it , tva25208@pec.carabinieri.it

Gorla Maggiore, 13/02/2025

Il Responsabile del Servizio di P.L.
Vice Commissario Alessandro Tavano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

